

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO TRIENNIO 2022-  
2024

DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DEGLI ENTI, ISTITUTI,  
AZIENDE E AGENZIE REGIONALI

**PARTE ECONOMICA**

20 dicembre 2024


**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 39/12 DEL 10.10.2024  
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO TRIENNIO 2022-2024 DIPEDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE, DEGLI ENTI, ISTITUTI, AZIENDE E AGENZIE REGIONALI - PARTE  
ECONOMICA.**

Il giorno 20 dicembre 2024, a Cagliari, in viale Trieste 190, presso la Direzione generale del Personale e riforma della Regione, a seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 45/99 del 27 novembre 2024 in merito all'ipotesi di contratto in esame e vista la positiva certificazione della Corte dei Conti del 16 dicembre 2024 Deliberazione n. 222/2024/CCR sull'attendibilità dei costi quantificati e sulla compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria, è stato sottoscritto il presente Accordo.

I componenti del Co.Ra.N. della Regione Autonoma della Sardegna:

Avv. Erika Vivian 

Avv. Umberto Cossu 

Avv. Andrea Casu 

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.  

CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS

CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione 



UIL FPL Categoria 

CLARES

CISAL

FESAL-RAS

SNAF FNA

CONFSAL

SNAF-FNA

**Art.1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate "Amministrazioni regionali", con esclusione di quello appartenente al Corpo forestale e di Vigilanza ambientale.

CLARES

**Art.2**

**Durata e decorrenza**

1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatti salvi eventuali ulteriori risorse che potranno essere rese disponibili da parte del legislatore regionale a compensazione di eventuali futuri incrementi derivanti dall'aumento dell'indice IPCA per l'anno 2024.

FESAL RAS

UIL FPI

**Art.3**

**Incrementi contrattuali**

1. Per effetto del presente contratto, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze ivi precisate:

CISL FPS

CGIL FP

Tabella A "Incrementi mensili della retribuzione fissa"

Incrementi mensili retribuzione fissa dipendenti Amministrazioni regionali			
Categoria e livello retributivo	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
D7	198,33	333,88	333,88
D6	188,91	318,02	318,02
D5	183,95	309,66	309,66
D4	177,02	298,01	298,01
D3	166,20	279,79	279,79
D2	147,59	248,45	248,45

CORAN

D1	141,81	238,72	238,72
C6	156,70	263,80	263,80
C5	150,61	253,54	253,54
C4	146,65	246,87	246,87
C3	140,80	237,03	237,03
C2	131,26	220,96	220,96
C1	126,21	212,48	212,48
B7	137,89	232,13	232,13
B6	132,66	223,33	223,33
B5	129,17	217,45	217,45
B4	124,87	210,21	210,21
B3	119,09	200,48	200,48
B2	111,16	187,13	187,13
B1	106,52	179,33	179,33
A5	115,55	194,52	194,52
A4	111,13	187,07	187,07
A3	108,20	182,16	182,16
A2	102,09	171,86	171,86
A1	97,85	164,73	164,73

SNAF-FNA

CLARES

FESAL RAS

UIL FPL

CISL FPS

CGIL FP

CORAN

Avvocati A3	198,40	334,00	334,00
Avvocati A2	166,16	279,72	279,72
Avvocati A1	147,56	248,41	248,41

2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la seguente tabella B, alle scadenze ivi indicate

Tabella B "Retribuzione fissa dipendenti Amministrazioni regionali"

Retribuzione fissa dipendenti Amministrazioni regionali			
Categoria e livello retributivo	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
D7	3.397,26	3.532,81	3.532,81
D6	3.235,89	3.365,00	3.365,00
D5	3.150,82	3.276,53	3.276,53
D4	3.032,24	3.153,23	3.153,23
D3	2.846,90	2.960,49	2.960,49
D2	2.528,02	2.628,88	2.628,88
D1	2.429,01	2.525,92	2.525,92
C6	2.684,18	2.791,28	2.791,28
C5	2.579,73	2.682,66	2.682,66
C4	2.511,90	2.612,12	2.612,12
C3	2.411,75	2.507,98	2.507,98
C2	2.248,29	2.337,99	2.337,99
C1	2.161,93	2.248,20	2.248,20
B7	2.361,88	2.456,12	2.456,12
B6	2.272,33	2.363,00	2.363,00
B5	2.212,59	2.300,87	2.300,87
B4	2.138,92	2.224,26	2.224,26
B3	2.039,91	2.121,30	2.121,30
B2	1.904,08	1.980,05	1.980,05
B1	1.824,64	1.897,45	1.897,45
A5	1.979,25	2.058,22	2.058,22
A4	1.903,47	1.979,41	1.979,41
A3	1.853,43	1.927,39	1.927,39
A2	1.748,66	1.818,43	1.818,43
A1	1.676,12	1.743,00	1.743,00

Avvocati A3	3.398,40	3.534,00	3.534,00
Avvocati A2	2.846,16	2.959,72	2.959,72

SNAF-FNA

CLARES

FESAL RAS

UIL FPL

CISL FPS

CGIL FP

CORAN

Avvocati A1	2.527,56	2.628,41	2.628,41
-------------	----------	----------	----------

**Art. 4**

1. L'articolo 68 del CCRL 15.05.2001 è sostituito dal seguente:

**"Art.68**

*Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie*

- Ciascuna categoria è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le categorie nel primo livello retributivo.*
- Dal 1° gennaio 2024, il numero dei livelli economici delle quattro categorie del comparto dipendenti delle Amministrazioni regionali è integrato, ai soli fini dell'applicazione delle progressioni professionali annualità 2024 e seguenti, con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:*

Dipendenti Amministrazioni regionali	
Cat.e Liv	01.01.2024
A6	2.145,00
B8	2.550,00
C7	2.895,00
D8	3.650,00

3. Dal 01.01.2024 le categorie dei dipendenti delle Amministrazioni regionali, si articolano pertanto nei seguenti livelli retributivi:

Categorie	Livelli retributivi							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6		
Cat. A								
Cat. B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Cat. C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	
Cat. D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8

4. I nuovi livelli retributivi A6, B8, C7 e D8 delle categorie, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali.

SNAF-FNA

CLARES  
FESAL RAS  
UIL FPL  
CISL FPS  
CGIL FP  
CORAN

*Handwritten signatures and notes of the unions: CLARES, FESAL RAS, UIL FPL, CISL FPS, CGIL FP, and CORAN.*

5. In caso di passaggio da una categoria a quella immediatamente superiore per progressione verticale, la eventuale differenza retributiva tabellare tra il livello iniziale della categoria riconosciuto con la progressione e quello in godimento è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il costo derivante dagli assegni ad personam non riassorbibili è posto a carico delle risorse del fondo progressioni professionali.
6. La disposizione di cui al precedente comma 5 ha effetto, in ogni caso, anche nei riguardi delle /dei dipendenti che risulteranno vincitori delle selezioni per le progressioni professionali annualità 2024".

SNAF-FNA

### Art. 5

#### Le maggiorazioni retributive

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le maggiorazioni retributive, di cui all'art. 87 del CCRL del 15.01.2001, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3.
2. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, non saranno corrisposti arretrati e la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.2001.

CLARES

FESAL RAS

### Art.6

#### Incrementi delle indennità

1. Le vigenti indennità elencate dall'articolo 85 e negli articoli 116, 117,118 e 119 del CCRL del 15.05.2001 e ss.mm. ii. sono incrementate a decorrere dal 1° gennaio 2022 di una percentuale fissa pari al 6,2% e a decorrere dal 1° gennaio 2023 di un'ulteriore percentuale fissa pari al 2%.
2. A seguito dei sopracitati incrementi le indennità sono così rideterminate:

UIL FPL

CISL FPS

CGIL FP

GORAN

INDENNITÀ	DAL 01.01.2022	DAL 01.01.2023	DAL 01.01.2024
CASSIERE CENTRALE	115,40	117,70	117,70
CASSA	88,25	90,02	90,02
REPERIBILITÀ	0,82	0,83	0,83
TRASFERIMENTO	1.697,02	1.730,96	1.730,96
RISCHIO	2,76	2,82	2,82
CAMPAGNA	3,69	3,76	3,76
GUIDA	3,69	3,76	3,76
CENTRALINISTA NON VEDENTE	5,95	6,07	6,07
ADDETTI DI GABINETTO - CAT D	1.189,44	1.213,23	1.213,23

ADDETTI DI GABINETTO - CAT C	1.008,90	1.029,08	1.029,08
ADDETTI DI GABINETTO - CAT B	849,60	866,59	866,59
ADDETTI DI GABINETTO - CAT A	743,40	758,27	758,27
ADDETTI AL SERVIZIO CERIMONIALE - CAT D	1.964,70	2.003,99	2.003,99
ADDETTI AL SERVIZIO CERIMONIALE - CAT C	1.646,10	1.679,02	1.679,02
ADDETTI AL SERVIZIO CERIMONIALE - CAT B	1.433,70	1.462,37	1.462,37
AUTISTA ASSESSORE E PRESIDENTE, UFFICI DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA E CAPO DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA	1.433,70	1.462,37	1.462,37
AUTISTA UFFICIO DI GABINETTO	1.008,90	1.029,08	1.029,08
COMMESSI	743,40	758,27	758,27
ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE	53,10	54,16	54,16
LAVORI PESANTI E POTENZIALMENTE NOCIVI	53,10	54,16	54,16
CAPOSQUADRA	84,96	86,66	86,66
RESPONSABILE PRESIDIO FORESTALE	106,20	108,32	108,32
COORDINAMENTO - UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE	775,26	790,77	790,77
VICARIATO DEL COORDINAMENTO - UFFICIO AVVOCATURA REGIONALE	265,50	270,81	270,81

3. I presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità sono determinati nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative che li disciplinano.

#### Art.7

##### Indennità di Amministrazione e Indennità Forestale

1. L'indennità di amministrazione è rideterminata in € 125,03 a decorrere dal 1.01.2022, e in € 212,00 a decorrere dal 1.01.2023.
2. L'indennità forestale di cui all'articolo 115 del CCRL del 15.05.2001 è rideterminata in € 93,17 a decorrere dal 1.01.2022, in € 183,69 dal 1.01.2023 e in € 212,00 a decorrere dal 1.01.2024.
3. Dal 1.01.2022 l'indennità di amministrazione e l'indennità forestale sono corrisposte per quattordici mensilità, hanno carattere fisso e continuativo e sono incluse nelle tabelle di calcolo utili ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari, fin dalla data della loro istituzione.

SNAF-FNA

CLARES

FESAL RAS

UIL FPL

CISL FPS

CGIL FP

CORAN



## Art. 8

L'articolo 99 del CCRL del 15.05.2001 è sostituito dal seguente:

### "Art. 99 - La retribuzione di rendimento

1. La retribuzione di rendimento è determinata e graduata a seconda della categoria, in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto.
2. L'erogazione della retribuzione di rendimento è riconosciuta a tutte/i le/i dipendenti del comparto. Essa è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali degli stessi dipendenti, di cui agli artt. 72 e seguenti, che deve essere definita entro il 31 marzo di ciascun anno, in riferimento a quello precedente.
3. Nel caso in cui le Amministrazioni regionali non provvedano a concludere la valutazione delle/dei dipendenti entro il termine di cui al comma 2, e a definire le altre procedure necessarie in tempo utile per il pagamento della retribuzione di rendimento con la mensilità del mese di maggio, è dovuta in ogni caso l'erogazione di un acconto, nella misura del 70% dell'importo medio preventivabile per ciascuna categoria, con lo stipendio del medesimo mese di maggio.
4. L'acconto erogato ai sensi del precedente comma 3 è in ogni caso soggetto a conguaglio, anche in negativo, all'esito del procedimento di valutazione. L'eventuale recupero è disposto a carico delle spettanze ordinarie, o, nel caso di intercorso pensionamento, a valere sui trattamenti comunque dovuti al dipendente, compresi quelli integrativi".

## Art. 9

1. Gli artt. 79 e 80 del CCRL sono così modificati:

### "Art.79

#### La struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:
  - a) la retribuzione base;
  - b) le maggiorazioni;
  - c) le indennità, escluse quelle ricomprese nella retribuzione base;
  - d) la retribuzione di rendimento e la retribuzione di posizione.

### Art.80

#### La retribuzione base

1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
  - a) retribuzione fissa;
  - b) retribuzione individuale di anzianità;

- c) *assegni ad personam riassorbibili e assegni ad personam non riassorbibili;*
  - d) *l'indennità di amministrazione;*
  - e) *l'indennità forestale.*
2. *La retribuzione base è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.*
  3. *L'indennità di contingenza attualmente in godimento è conglobata nella retribuzione tabellare, la quale viene convenzionalmente indicata con la dizione "retribuzione fissa". Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.*
  4. *La retribuzione di anzianità attualmente in godimento si configura quale assegno ad personam non riassorbibile e comprende comunque qualunque altra voce retributiva collegata all'anzianità del dipendente".*

**Art. 10**

1. L'articolo 101 del CCRL del 15.05.2001 è sostituito dal seguente:

*"Art. 101*

*Retribuzione di posizione*

1. *Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 lettere i), ii) e iii), la retribuzione di posizione mensile a carico del Fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura minima di euro 700,00 e massima di euro 900,00 mensili, comprensivi dello straordinario, salvo interventi in reperibilità. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizioni organizzative, la retribuzione incentivante mensile è stabilita in una misura minima di euro 300,00 e massima euro 400,00, comprensivi dello straordinario, salvo interventi in reperibilità. Per l'incarico di Consegnatario è prevista una retribuzione pari a euro 400,00 mensili, per l'incarico di Sub-consegnatario è prevista una retribuzione pari a 300,00 mensili, importi entrambi comprensivi dello straordinario, salvo interventi in reperibilità".*
2. *La data di decorrenza di tali importi, comunque soggetti a formale attribuzione con le procedure di cui all'art. 100, coincide con l'entrata in vigore del presente contratto e nessun arretrato è dovuto in relazione al periodo pregresso.*
3. *Gli incarichi possono essere revocati dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con perdita della relativa retribuzione".*

**Art. 11**

*Integrazione art. 102 bis*

1. Nell'articolo 102 bis, Fondo per la retribuzione di posizione, è aggiunto, il comma 3 sexies:

SNAF-FNA

CLARES

FESAL RAS

UIL FPL

CISL FPS

CGIL FP

CORAN

*“Le risorse del fondo per la retribuzione di posizione dell’Amministrazione regionale sono incrementate a decorrere dal 2024 di € 1.500.000, comprensivi degli oneri previdenziali e dell’irap a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art.23, comma 6, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13”. Le risorse relative all’anno 2024 possono essere destinate per l’attribuzione di conguagli retributivi relativi alla medesima annualità”.*

### **Art. 12**

L’articolo 102 ter del CCRL del 15.05.2001 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 102 ter – Fondo per le progressioni professionali**

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
  - a. le somme a regime relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell’anno precedente;
  - b. le economie a regime corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell’anno precedente;
2. Nell’anno 2024 sono destinate alle progressioni professionali del comparto ulteriori risorse a regime pari € 565.200,00 comprensivi degli oneri riflessi e irap da suddividersi tra le Amministrazioni proporzionalmente al personale in servizio,
3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell’esercizio sono rese disponibili per l’anno successivo per le medesime finalità.
4. Le somme comprese nel fondo per le progressioni professionali, in quanto destinate ad incrementare la retribuzione fissa dei dipendenti sino alla cessazione dal servizio, costituiscono parte della retribuzione base di cui all’articolo 80 e, pertanto, non fanno parte del salario accessorio. Tali caratteristiche sono proprie del fondo dal momento della sua istituzione.

### **Art. 13**

#### **Indennità specifica di Protezione Civile**

1. Al personale dipendente della DG Protezione Civile, anche impegnato in turni e reperibilità con orario di servizio pari a 36 ore settimanali, fatta salva la garanzia del servizio medio giornaliero di 7 ore 12 minuti, con la flessibilità di 30 minuti in ingresso e in uscita, o diversa organizzazione oraria in regime di turno, potrà essere richiesto in maniera volontaria e previa esplicita manifestazione di interesse da proporre al dirigente della struttura in cui è incardinato, di garantire:

SNAF-FNA

CLARES  
RAS  
FESAL  
FPL  
UIL

FPS  
CISL  
FP  
CGIL  
CORAN

- a) La disponibilità a svolgere orari disagiati, anche parzialmente o completamente notturni, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2018, secondo quanto stabilito nel piano regionale per la Protezione Civile di cui all'articolo 2 della L.R. n. 3/1989 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: presidio nei porti e negli aeroporti per emergenza COVID-19, sbarco migranti, presidio del territorio per emergenze climatiche ecc) e in ogni caso per garantire la continuità operativa dei servizi a supporto delle attività della DGPC e da assicurare alla comunità in situazioni emergenziali;
  - b) La flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare, avvicinandosi con i colleghi, l'integrale copertura dell'orario di servizio dalle 7.00 alle 21.00, nelle giornate dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività del Volontariato di protezione civile o altre iniziative del Dipartimento nazionale o della Commissione speciale della protezione civile non rientranti nell'orario ordinario di lavoro;
  - c) La disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui si è assegnati (es. per verifiche e riscontri di qualsiasi natura connessi a richieste del Dipartimento nazionale o della Commissione speciale della protezione civile);
  - d) La protrazione dell'orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, per esigenze straordinarie della struttura presso cui si è assegnati, per un massimo di 25 ore mensili in regime di straordinario o, in alternativa a scelta del dipendente, da compensare con minori prestazioni nel mese successivo.
2. Al personale interessato non si applica quanto previsto dall'art. 31 del CCRL riguardo le fasce orarie obbligatorie in presenza.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo per l'indennità specifica di Protezione Civile per il personale dipendente della Protezione civile in cui confluiscono risorse pari a € 768.713,38 al netto degli oneri previdenziali e l'IRAP.
  4. Al personale di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al comma 3 può essere riconosciuta una indennità specifica di Protezione Civile nella misura fissa mensile lorda rispettivamente di:
    - I. € 350,00 per la Categoria B;
    - II. € 470,00 per la Categoria C;
    - III. € 630,00 per la Categoria D.

L'indennità è riconosciuta dal dirigente della struttura in cui i dipendenti sono incardinati, a seguito della procedura di cui al precedente comma 1 e previa verifica della effettiva disponibilità a garantire le condizioni di lavoro sopra indicate.

SNAF-FNA

CLARES

FESAF RAS

UIL FPL

GISL FPS

CGIL FP

CORAN

F. P. M. R.

5. Pertanto, l'indennità non può essere riconosciuta al personale che:
  - non manifesta la volontà di effettuare l'adesione;
  - si trova in comando e/o assegnazione temporanea in altre Direzioni Generali o presso Uffici di Gabinetto;
  - è in posizione di in distacco per attività sindacale e/o amministrativa;
  - è in regime part-time;
  - è in congedo parentale straordinario;
  - non può garantire la pronta disponibilità in tutti i giorni del mese di riferimento per il quale è chiamato a svolgere l'attività richiamata per l'indennità di SPC.
6. L'indennità di specificità organizzativa di protezione civile è cumulabile con gli altri istituti previsti nel CCRL (nessuno escluso o eccettuato) non incidendo sulle discipline relative agli incarichi per la retribuzione di posizione di cui all'art. 100, allo straordinario di cui all'art. 37, all'indennità di amministrazione e forestale, nonché alle indennità di turno previste dall'art. 34 e sulla specifica disciplina sull'orario di lavoro disposta con l'Accordo del 9 giugno 2016. L'indennità del presente articolo concorre alla sommatoria della retribuzione lorda utile ai fini contributivi e previdenziali.
7. La presente indennità è riconosciuta anche al personale di altre direzioni generali dell'Amministrazione regionale o del Comparto Regione Enti, che concorre allo svolgimento delle attività di protezione civile previste nel piano regionale per la protezione civile" (in attuazione del comma 4-quater, art. 58, L.R. n. 31/1998), a decorrere dal 1° gennaio 2025 a valere su un distinto fondo pari a € 40.458,60 al netto degli oneri previdenziali e IRAP.
8. In prima applicazione le risorse appositamente stanziare per gli anni 2023 e 2024 saranno suddivise tra il personale in servizio presso la direzione generale della Protezione Civile, escluso quello di cui al comma 5, e al personale di cui al comma 7 in base al periodo di servizio effettivamente prestato in attività di protezione civile nell'arco del biennio indicato e secondo gli importi stabiliti per le categorie B, C e D al comma 4 e nei limiti delle risorse indicate nei commi 3 e 7.

#### Art. 14

##### Compenso per i componenti interni delle commissioni esaminatrici

1. I compensi per gli incarichi di componenti interni delle commissioni esaminatrici per l'accesso al pubblico impiego conferiti dall'Amministrazione regionale e dalle altre amministrazioni del comparto ai dipendenti di cui al presente contratto sono cumulabili con quelli erogati per gli incarichi di cui all'art. 100 del CCRL.

SNAF-FN

CLARES

FESAL RAS

UIL FPL

CISL FPS

CORAN CGIL FP

**Art. 15**

Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, fino alla data di cessazione dal servizio.

**Art.16**

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto resta confermata, pur se non espressamente richiamata, la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.2001 così come modificata o integrata dai contratti successivi.

Cagliari 20 dicembre 2024

I componenti del Co.Ra.N. della Regione Autonoma della Sardegna:

Avv. Erika Vivian



Avv. Umberto Cossu




Avv. Andrea Casu




e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.



CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS



CISL Confederazione


UIL FPL Comparto Regione



UIL FPL Categoria




CLARES



CISAL

FESAL-RAS



SNAF FNA

CONFSAL